



COMUNE DI PIETRACAMELA

Provincia di Teramo

Cap. 64047 Tel 0861955112 – 0861955230 Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I. 00233020676

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 06-08-20

Oggetto: ACQUISIZIONE SANANTE AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DEL DPR 08.06.2001, N. 327 DELLE AREE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI (MAP), NONCHE' DELLE CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE SITE NEL COMUNE DI PIETRACAMELA (TE). DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di agosto alle ore 17:00, presso la struttura Ex Asilo di Pietracamela in Via Gran Sasso, sono stati oggi convocati in seduta Ordinaria i Consiglieri comunali.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

PETRACCIA MICHELE	P	PODESCHI PONZIO	P
BARTOLOMEI STEFANO	A	PIERANGELI STEFANO	P
DE LUCA MIRKO	P	DI FURIA PAOLO	P
PALMEGIANI ESTHER	A	BELLISARI CORRADO	P
INTINI FEDERICA	P	CARUSO CRISTIANO	P
MEDORI MARA	P		

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 9
Assenti n. 2.

Risulta pertanto che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la presidenza il Signor PETRACCIA MICHELE in qualità di SINDACO.
Assiste il Segretario comunale Sig. DOTT. BERARDINELLI ANDREA
La seduta è pubblica.

Sulla proposta relativa al presente provvedimento sono stati espressi, a norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, i seguenti pareri:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data:17-07-2020

Il Responsabile del servizio interessato
F.to TURLA DOMENICO

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data:29-07-2020

Il Responsabile del servizio interessato
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA

Il Sindaco relaziona sulla vicenda. Interviene il Consigliere Di Furia il quale lamenta l'assenza dei prospetti di calcolo. Il Consigliere Bellisari specifica che fino al 2015 la proprietà dei manufatti era della protezione civile, ed occorre una stima dei terreni. Il Sindaco risponde dicendo che se ne stanno occupando i soggetti competenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ACQUISIZIONE SANANTE AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DEL DPR 08.06.2001, N. 327 DELLE AREE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI (MAP), NONCHE' DELLE CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE SITE NEL COMUNE DI PIETRACAMELA (TE)

Premesso che:

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma I, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;
- in ordine ai citati eventi sismici, sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*" con specifico riferimento all'articolo 2, prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- l'articolo 2, comma 4, del citato decreto legge 28 aprile 2009, n.

39, demanda al Commissario delegato la localizzazione, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, al fine di consentire la rapida sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici, nelle more della ricostruzione o riparazione delle stesse;

- il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni in legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6, stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- l'articolo 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2009, n. 3790, recante "*...ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile*" recita: " al fine di consentire la realizzazione, in termini di somma urgenza, di moduli abitativi provvisori e delle connesse opere di urbanizzazione nei territori di cui a/l'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E", ed ove del caso di tipo "'F", in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, a valere sulle risorse di cui a/l'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2009, il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei Sindaci dei comuni interessati, con i poteri e le procedure di cui aprile 2009, n. 39, prescindendo dall'acquisizione del parere di cui al comma 3 del medesimo articolo 2, in considerazione del

carattere di provvisorietà dei moduli abitativi. Le occupazioni di urgenza e le eventuali espropriazioni per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono adottate in favore dei comuni interessati".

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011, è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2012;

- il decreto del Commissario Delegato n. 20 del 12/08/2009 reca la localizzazione delle aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori (MAP) e delle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare nel Comune di Pietracamela (TE), così come individuate nel relativo allegato;

- il citato decreto del Commissario Delegato n. 20 del 12/08/2009 comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi, nonché costituisce decreto di occupazione di urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, in favore del Comune nel quale sono localizzate le aree;

- il Decreto Sindacale n. 3 del 31/03/2014 che proroga l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, precedentemente disposta con il decreto del Commissario Delegato 20/2009, per ulteriori due anni;

Preso atto che:

- l'articolo 3, comma 1, dell'O.P.C.M. 6 aprile 2009, n. 3753, recante *"Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009"*, così testualmente recita: *"Per la realizzazione degli interventi d'emergenza si provvede in deroga alle seguenti disposizioni normative:...(omissis) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,*

articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22 bis, 23 e 49";

- l'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 2010, n. 3898, recante *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009"*, autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile ad istituire apposita Struttura di Missione, operante a l'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione dei moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'articolo 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché dei moduli abitativi provvisori e dei moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;

- l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*;

- con l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n_134, è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;

- l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, così
DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 06-08-2020 - Pag. 5 - COMUNE DI PIETRACAMELA

testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati con particolare riguardo al centro storico monumentale della città dell'Aquila"*;

- l'art.67-ter comma 2 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali della Ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

- l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39_, convertito, con modificazioni_, dalla legge 24 giugno 2009_, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;

- con il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;

- con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure*

amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1., dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 de/l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- con la delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012 art. 1.1, comma 1, sono stati assegnati alla voce "80 milioni di Euro, per gli espropri e la relativa gestione";

- con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, art. 20, è stata autorizzata la spesa di euro 90.000.000,00: "al fine di assicurare il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni...";

Visto:

- l'art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, rubricato "Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico" ed, in particolare:

- il comma 1, il quale statuisce che: "Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito al suo patrimonio indisponibile ... omissis";

- il comma 2, il quale prevede che " il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato

l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo”;

- il comma 6, il quale dispone che “ le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve comunque essere rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute”;

Considerato che:

- la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, dichiarata con il decreto sopra esposto e prorogata di anni due con il successivo Decreto Sindacale 3/2014 è diventata inefficace per scadenza dei termini di cui all'art. 13 del DPR 327/2001;

- alcuni proprietari, precisamente i Sig.ri Antonio Grassi e la Sig.ra Anna Vecchiotti in qualità di legale rappresentante della Società EVF srl, possessori di alcuni terreni interessati dall'intervento ed ubicati in località Intermesoli, hanno presentato ricorso la TAR chiedendo la restituzione dei terreni occupati e non espropriati ovvero il risarcimento del danno;

- il TAR Abruzzo con sentenza 00387/2019 accoglie la domanda di restituzione del bene e la domanda di risarcimento del danno da occupazione imputando al Comune di Pietracamela i relativi oneri;

- occorre, ad oggi, adottare uno specifico atto di acquisizione
DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 06-08-2020 - Pag. 8 - COMUNE DI PIETRACAMELA

sanante per regolare le situazioni appena descritte, di occupazione dei fondi in assenza di un titolo idoneo o in presenza di titolo scaduto;

- sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 poiché trattasi di bene immobile utilizzato per scopo di interesse pubblico in quanto le particelle menzionate nell'allegato 1 sono state occupate e trasformate;

- tale trasformazione è tutt'ora irreversibile ed esistente, ravvisandosi così il requisito dell'attualità;

- sussiste la prevalenza dell'interesse pubblico ancora persistente al mantenimento dell'opera pubblica sul contrapposto interesse privato alla restituzione del bene;

Atteso che:

- secondo il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, Prot. n. 41252 del 28/12/2016 in presenza del consenso delle parti interessate, i terreni sopra specificati, originariamente oggetto di esproprio, possono essere ceduti ai sensi dell'art. 45 T.U. espropri, anche scaduta la dichiarazione di pubblica utilità,

- **Ritenuto pertanto** di dover procedere all'acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2000 in quanto vantaggioso per l'Amministrazione Comunale, ovvero, in presenza del consenso delle parti interessate, di voler dare luogo alla stipula dell'atto di cessione;

con votazione espressa per alzata di mano:

Favorevoli 6 (Petraccia, De Luca, Intini, Medori, Podeschi, Pierangeli)

Contrari 0

Astenuti 3 (Di Furia, Bellisari, Caruso)

**DELIBE
RA**

1. per le motivazioni sopra espresse e qui integralmente richiamate, valutata la situazione, di stabilire che ricorrono le condizioni, come indicate in narrativa, per l'applicazione dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 o dell'art. 45 T.U. espropri;
2. di dichiarare la sussistenza della prevalenza dell'interesse pubblico al mantenimento dell'opera e quindi dichiarando la pubblica utilità, sul contrapposto interesse privato alla restituzione del bene;
3. di dare atto che la trasformazione è tutt'ora esistente e irreversibile ravvisandosi il conseguente requisito dell'attualità;
4. di acquisire, per quanto sopra, al civico patrimonio le particelle indicate nell'allegato 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 o di procedere alla cessione volontaria delle stesse ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. n. 327/2001;
5. di prendere atto che, così come chiarito dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila con parere prot. 19522 del 24/06/2016, bisognerà corrispondere *"un indennizza pari al valore venale del bene, stimato all'attualità, oltre che un ulteriore indennizzo, a fronte del pregiudizio non patrimoniale sofferto, pari al 10% di quell'importo. Dovranno poi essere riconosciuti gli interessi di legge nonché l'ulteriore indennità relativa al periodo di {legittima} occupazione temporanea del bene. Quest'ultima indennità, riguardando un arco temporale nel quale la P.A. ha, in emergenza, esercitato l'azione amministrativa in modo conforme al diritto, dovrà essere liquidata secondo i parametri «speciali» ed eccezionali"previsti dal più volte citato comma 6 dell'art. 2 del D.L. n. 39/2009, convertito nella L. n. 77 /2009, vale a dire tenendo conto delle destinazioni urbanistiche possedute dal bene prima*

della data del sisma";

6. di dare atto che i pagamenti delle indennità e gli oneri connessi, dovuti all'esito delle procedure di acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata nella delibera Cipe n. 135 del 21 dicembre 2012 art. 1.1, comma 1, o di quelle autorizzate con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, art. 20, menzionata nelle premesse.
7. di disporre i seguenti adempimenti amministrativi a cura dell'Ufficio Centralizzato Espropri e/o Ufficio Tecnico Comunale secondo competenza:
 - la notifica degli atti di acquisizione ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili;
 - la trascrizione degli atti di acquisizione o di cessione presso l'Agenzia del Territorio - Conservatoria dei Registri Immobiliari;
 - l'aggiornamento degli atti catastali presso l'Agenzia del Territorio;
 - la trasmissione degli atti di acquisizione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001n. 327;
 - la comunicazione alla Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale degli atti di acquisizione entro 30 giorni dall'emanazione degli stessi;
 - la registrazione degli atti di acquisizione o di cessione volontaria presso l'Agenzia delle Entrate.
8. di trasmettere la presente deliberazione, unitamente alla documentazione giustificativa, al Settore di competenza per gli adempimenti successivi.

Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con la seguente votazione:

Favorevoli 6 (Petraccia, De Luca, Intini, Medori, Podeschi, Pierangeli)

Contrari 0

Astenuti 3 (Di Furia, Bellisari, Caruso)

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegato 1:

COMUNE	LOCALITA'	Foglio	Ex Part.	Part. Fraz.	Superficie[mq]
PIETRACAMELA	Capoluogo	11	15	15	450,00
		11	31	31	1180,00
		11	49	49	240,00
		11	50	50	270,00
		11	690	690	40,00
		11	745	745	1725,00
		11	746	476	285,00
		11	747	747	724,00
		11	748	748	96,00
		11	32	792	163,00
		11	32	793	167,00
		11	691	794	28,00
		11	693	796	687,00
	Intermesoli	3	1267	1267	155,00
		3	1270	1270	360,00
		3	1272	1272	3,00
		3	1273	1273	410,00
		3	1296	1296,00	820,00

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PETRACCIA MICHELE

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. BERARDINELLI ANDREA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

[] è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 22-09-2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi art.124, c.1, del T.U.18.08.2000, n.267);

Pietracamela, li

**Il Segretario Comunale
F.to DOTT. BERARDINELLI ANDREA**

E' copia conforme all'originale.

Pietracamela, li

**Il Segretario Comunale
DOTT. BERARDINELLI ANDREA**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

[] E' divenuta esecutiva il giorno _____

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000

Pietracamela , li

Il Segretario Comunale